

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

INDICE

CAPITOLO I art. 1 art. 2	Disposizioni generali Oggetto Definizioni
CAPITOLO II art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7	Autorizzazioni Obbligo Validità Esenzioni Divieti Obblighi
CAPITOLO III art. 8 art. 9 art. 10	Procedura Domanda Coordinamento con la licenza edilizia Coordinamento con il demanio cantonale
CAPITOLO IV art. 11 art. 12 art. 13 art. 14	Tasse In generale Tassa di decisione (art. 14 LImp) Tasse per prestazioni speciali (art. 9 lett. b RLImp) Esenzione, riduzioni e tasse minime
CAPITOLO V art. 15 art. 16	Norme edilizie In generale Nucleo tradizionale
CAPITOLO VI art. 17 art. 18	Disposizioni finali Sanzioni Entrata in vigore

Il Municipio di Gravesano, richiamati l'art. 192 LOC e l'art. 44 del RALOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (LImp) e il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24.09.2008 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP) e il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), e le norme di Piano Regolatore

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente Ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari ed al relativo Regolamento d'esecuzione

Definizioni

Art. 2

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico é disciplinata dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e dal relativo Regolamento d'esecuzione.
2. Alle Insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensione, colore) sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Obbligo

Art. 3

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza, soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Validità

Art. 4

1. L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico. La stessa é personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario sarà necessario l'inoltro di una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione verrà adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Esenzioni

Art. 5

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche (elezioni e votazioni comprese), religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stesi sia limitato all'evento e nn vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor). L'organizzatore o la Società organizzatrice sono responsabili della rimozione dell'impianto a manifestazione conclusa.
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0,25, non siano luminose o di natura rifrangente;
 - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici e gli uffici), purché riferite all'attività del negozio.
2. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Divieti

Art.6

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. Sono inoltre vietati:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 e segg. LImp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento ("display", ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità.
 - l'applicazione di impianti ai candelabri dell'illuminazione e di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle Aziende comunali, agli impianti semaforici, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container.
3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi, e in ogni caso lesive alla morale e al decoro.

Obblighi

Art.7

1. Il beneficiario di un'autorizzazione é tenuto a mantenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.
2. il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, sono inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III

Procedura

Domanda

Art. 8

1. La domanda, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale o direttamente scaricabili dal sito internet del Comune di Gravesano (www.gravesano.ch).
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - riproduzione in scala dell'impianto o insegna (dimensioni, immagini, colori e testo)
 - fotografie – almeno tre – dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.)
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se diverso dall'istante.

Coordinamento con licenza edilizia

Art. 9

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

Coordinamento Demanio cantonale

Art. 10

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

CAPITOLO IV

Tasse

a) In generale

Art. 11

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa sarà calcolata a parte in base alle disposizioni applicabili.
4. Il massimo della tassa applicabile è fissata, per qualsiasi tipo di impianto, in CHF 2'500 (art. 6 LImp).

b) Tassa decisione

Art. 12

Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione (art. 14 LImp):

- **insegne non luminose:**
 - fino a 1 m² CHF 100.—
 - per dimensioni superiori: CHF 100.—
e frazione decimale arrotondata;
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- **insegne luminose:**
 - fino a 1 m² CHF 200.—
 - per dimensioni superiori: CHF 200.— il m²
e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- **insegne dipinte o autocollanti:**
 - fino a 1 m² CHF 50.—
 - per dimensioni superiori: CHF 50.— il m²
e frazione decimale arrotondata.

- **bandiere, tende, striscioni e teloni:**
 - fino a 2 m² CHF 50.—
 - per ogni m² in più CHF 20.—
(fino ad un massimo di CHF 100.—)

- **lanterne e bacheche:**
(a corpo) per unità CHF 100.—

- **striscioni pubblicitari**
(provvisori con durata massima esposizione 30 giorni)
 - richiesta di posa da parte di Società, Enti, Associazioni e Gruppi **senza** scopo di lucro gratuita
 - richiesta di posa da parte di Società, Enti, Associazioni e Gruppi **con** scopo di lucro CHF 50.—
(tasse amministrative incluse)

- **pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto**
(durata di esposizione limitata):
 - fino a 1 m²: CHF 150.—
 - per ogni m² in più: CHF 50.—

- **pannelli destinati alla pubblicità per terzi:**
 - formato F4 (cm 90.5 x 128) CHF 100.—
 - formato F 200 (cm 120 x 170) CHF 200.—
 - formato F 12 (cm 271 x 128) CHF 400.—
 - formato GF (cm 400 x 300) CHF 700.—
 - altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da CHF 500.— a CHF 2000.—
 - se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

- **richiami sonori:**
(in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv. 1):
da CHF 50.— a CHF 200.—
a dipendenza della durata della manifestazione

- **palloni aerostatici:**
da CHF 100.- a CHF 250.—
a dipendenza della durata di esposizione

c) Tasse prestazioni speciali

Art. 13 (art. 9 lett b RLImp.)

Oltre alla tassa di decisione, il Municipio preleva anche le seguenti tasse per prestazioni speciali:

- tassa esame: da CHF 20.— a CHF 100.—
- sopralluoghi: da CHF 50.— a CHF 200.—
- preavvisi e consulenze: da CHF 20.— a Fr. 100.—

Esenzione, riduzioni e tasse minime

Art. 14

1. Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità, sono esenti da tasse.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione é ridotta del 50 %, ritenuto un minimo CHF 100.—, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione é ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Norme edilizie

a) In generale

Art. 15

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

b) Nucleo tradizionale

Art. 16

Gli impianti previsti all'interno del Nucleo Tradizionale sottostanno alle eventuali restrizioni previste dalla NAPR (Norme di Attuazione del Piano Regolatore)

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Sanzioni

Art. 17

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle legislazioni cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

M. Anghileri

Cremona



Risoluzione municipale nr. 210 del 4 maggio 2020

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso dal 5 maggio 2020 al 3 giugno 2020 compresi